

Vi parlerò della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, pubblicata nella legge italiana del 9 febbraio 1982 n. 31.

Gli avvocati stranieri che occasionalmente lavorano in Italia sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche italiane.

Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nel giudizio, gli avvocati stranieri devono tempestivamente comunicare all'autorità giurisdizionale e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio l'assunzione dell'incarico.

Le prestazioni connesse con l'incarico devono essere svolte di concerto con un avvocato italiano iscritto all'albo.

Quest'ultimo assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna all'osservanza dei doveri imposti al difensore e dalle norme vigenti.

Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali gli avvocati stranieri sono tenuti all'osservanza delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale.

Gli avvocati stranieri sono soggetti per ogni violazione delle disposizioni al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente per territorio, e sono applicabili le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

Le decisioni adottate in materia disciplinare sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione che riguarda gli avvocati stranieri.

Nel 2006 è stata pubblicata dal CCBE (Consiglio degli Ordini Europei) la carta dei principi fondamentali dell'Avvocato Europeo e il codice degli avvocati europei.

Tutti gli avvocati iscritti agli Ordini Europei sono tenuti a rispettare il codice nell'esercizio delle loro attività transazionali.

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AVVOCATO EUROPEO

Gli avvocati europei sono soggetti ai seguenti principi, essenziali per la buona amministrazione della giustizia, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un equo processo.

PRINCIPIO A

Indipendenza e libertà di garantire la difesa al proprio cliente

L'avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite.

L'autoregolamentazione dell'avvocatura è essenziale per conservare l'indipendenza dell'avvocato.

E' risaputo che nelle società illiberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che possono rischiare di essere arrestati o uccisi nell'esercizio della loro professione.

PRINCIPIO B

Rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato

Uno degli elementi essenziali della professione forense è la comunicazione all'avvocato di informazioni riservate che il cliente non rivelerebbe a nessun altro; il rispetto della riservatezza non è soltanto un dovere dell'avvocato ma anche un diritto fondamentale del cliente, che permane anche dopo la cessazione del mandato.

PRINCIPIO C

Prevenzione dei conflitti d'interesse tra clienti o tra il cliente e l'avvocato

Un avvocato non potrà rappresentare due clienti con interessi confliggenti nella stessa controversia.

Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi.

Quando il conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà rinunciare al mandato.

PRINCIPIO D

Dignità, onorabilità e probità

L'avvocato non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e all'avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati.

Pertanto dovrà rispettare tutti gli impegni di tipo economico assunti nei confronti di terzi.

PRINCIPIO E

Lealtà verso il cliente

L'avvocato deve informare il proprio cliente di non poter venir meno ai propri doveri nei confronti dei giudici e dell'amministrazione della giustizia sostenendo scorrettamente una causa a nome del cliente.

PRINCIPIO F

Correttezza in materia di onorari

Gli onorari devono essere illustrati completamente al cliente e devono essere corretti, ragionevoli e conformi alle disposizioni della legge e delle norme professionali a cui l'avvocato è soggetto.

PRINCIPIO G

Competenza professionale

L'avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente il cliente se non ha un'adeguata formazione professionale, che deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto.

PRINCIPIO H

Rispetto verso i Colleghi

La buona amministrazione della giustizia impone agli avvocati di comportarsi in modo tale che le liti possano essere risolte civilmente; gli avvocati si devono comportare in buona fede e non devono ingannare il prossimo.

PRINCIPIO I

Rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia.

Un avvocato non deve mai fornire al giudice informazioni false e non deve mentire nell'esercizio della sua attività professionale.

Tali divieti spesso contrastano con gli interessi immediati del cliente, e la gestione di questo apparente conflitto tra gli interessi del cliente e quelli della giustizia costituisce uno dei problemi che l'avvocato è preparato a risolvere.

PRINCIPIO J

Autoregolamentazione dell'avvocatura

Una delle caratteristiche delle società illiberali è il controllo dello Stato sull'avvocatura e sull'attività degli avvocati.

Vi sono sostanzialmente due modi possibili di disciplinare la professione forense: la disciplina statale e l'autoregolamentazione dell'avvocatura.

E' convenzione del CCBE che solo un forte grado di autoregolamentazione possa garantire l'indipendenza professionale degli avvocati rispetto allo Stato: senza garanzia di indipendenza gli avvocati non possono adempiere il loro compito professionale e giuridico.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI EUROPEI

Il codice si applica agli avvocati europei che esercitano in un altro Stato e alle attività transazionali effettuate dagli avvocati all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

Per attività transazionali si intende ogni rapporto professionale con un avvocato di uno Stato membro e le attività svolte da un avvocato in un altro Stato membro indipendentemente dalla sua presenza in tale Stato.

Gli avvocati che compiono attività transazionali devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante; devono quindi informarsi su dette norme.

Le organizzazioni che fanno parte del CCBE sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso la segreteria del CCBE, affinché tutti gli avvocati possano ottenere una copia.

L'avvocato che assume la rappresentanza o la difesa di un cliente innanzi ai Giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro ospitante è tenuto a rispettare le norme in materia di incompatibilità applicabili agli avvocati di tale Stato.

Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti e pubblicizzarli, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale gli altri principi fondamentali della professione.

L'avvocato può agire solo su mandato del suo cliente, salvo che il mandato gli sia stato conferito da un altro avvocato.

L'avvocato non può esercitare il diritto di rinunciare al mandato in circostanze che metterebbero il cliente nell'impossibilità di trovare un altro legale in tempo utile, e non può stabilire i propri onorari su un patto di quota lite.

Non costituisce patto di quota lite l'accordo in base al quale si preveda che l'onorario sia stabilito in funzione del valore della causa per la quale è stato conferito il mandato.

L'avvocato deve consigliare il cliente al momento opportuno sulla convenienza di cercare un accordo o di ricorrere a strumenti alternativi di composizione delle controversie, ed è tenuto ad informare il cliente se questi ha diritto di usufruire del gratuito patrocinio.

L'avvocato deve essere assicurato per la responsabilità civile e professionale.

L'avvocato deve in ogni circostanza rispettare il principio del contraddittorio durante i dibattimenti.

Ogni avvocato a cui si rivolga un Collega di uno Stato membro è tenuto ad astenersi dall'accettare un incarico per il quale non sia competente.

L'avvocato che intenda inviare ad un collega di uno Stato membro una comunicazione che desidera rimanga riservata dovrà esprimere chiaramente tale volontà al momento dell'invio della prima di tali comunicazioni.

L'avvocato non può corrispondere a chicchessia onorari, commissioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente e non può mettersi direttamente in contatto con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro collega.

L'avvocato che affidi un incarico o chieda un parere ad un corrispondente è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte di un cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e degli esborsi dovuti al collega estero.

Pietrangeli